



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2012

Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti con ingredienti non testati su animali

ONOREVOLI COLLEGHI. – L'attenzione ai diritti di milioni di cittadini consumatori che amano e rispettano gli animali e che, in quest'ottica, effettuano scelte di vita etiche che li portano a non causare sofferenze ad altri esseri viventi, risulta oggi più che mai uno degli obiettivi fondamentali da perseguire perché vengano a loro riconosciute pari opportunità, come sancito dalla Costituzione. Tali cittadini votano e pagano le tasse e hanno, quindi, il diritto di essere chiaramente informati con strumenti trasparenti non solo in merito a scelte dal punto di vista della salute fisica, ma anche da quello della serenità e della qualità della loro vita morale.

Il presente disegno di legge intende, quindi, introdurre un sistema obbligatorio di etichettatura, per i prodotti di ogni comparto, che consenta al consumatore di effettuare le proprie scelte nel rispetto di altri esseri viventi, gli animali, che sono soggetti di diritto per la legge italiana e ai quali anche il trat-

tato di Lisbona ha riconosciuto lo *status* di essere senzienti.

Il sistema deve essere adottato quindi, su base obbligatoria, su un modello di tracciabilità di tutti i componenti intermedi del prodotto testati sugli animali e sul prodotto finito.

Indicare, perciò, a chiare lettere e in maniera evidente sulle etichette di qualsiasi prodotto testato sugli animali la dicitura: «prodotto finito testato sugli animali» oppure «ingredienti testati sugli animali» oppure «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» oppure «*pet friendly cruelty free*: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» nasce dall'esigenza di riconoscere ai cittadini che, sempre più numerosi hanno deciso di condurre le proprie vite nel rispetto di quelle di altri esseri viventi, il diritto di effettuare le proprie scelte in maniera consapevole e informata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Etichettatura obbligatoria di prodotti
testati su animali)*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere adeguata informazione sul processo di *test* sugli animali sia dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano sia dei prodotti provenienti da mercati esteri, è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di ogni comparto produttivo che evidenzi se il prodotto stesso e i suoi componenti siano stati testati oppure non testati sugli animali.

2. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'azienda deve fornire altresì una certificazione sull'esclusione di qualsiasi *test* effettuato sugli animali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e di utilizzo delle denominazioni «prodotto finito testato sugli animali» oppure «ingredienti testati sugli animali» oppure «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» oppure «*Pet friendly cruelty free*: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» ai sensi dell'articolo 2, nonché le modalità dei relativi controlli.

Art. 2.

(Utilizzo della denominazione)

1. L'utilizzo della denominazione «*pet friendly cruelty free*: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» è concesso all'impresa che ne faccia richiesta per prodotti finiti per i quali tutte le fasi di lavorazione non abbiano implicato alcun *test* sugli animali e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 1.

2. Per fasi di lavorazione si intendono tutti i passaggi, dalla materia prima attraverso qualsiasi altro ingrediente che non sia stato testato sugli animali, compiuti interamente nel territorio nazionale o in Paesi terzi.

3. La denominazione «prodotto finito testato sugli animali» o «ingredienti testati sugli animali» o «prodotto finito e ingredienti testati sugli animali» o «*pet friendly cruelty free*: prodotto finito e ingredienti non testati sugli animali» deve essere apposta sul prodotto finito in forma indelebile, non sostituibile e in caratteri evidenti.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 che non riportino, in forma chiaramente leggibile e ben visibile, le indicazioni di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.

2. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che, ai sensi della presente legge, è soggetto al sistema di etichettatura obbligatoria, senza che esso sia munito delle indicazioni riguardo a *test* effettuati sugli animali, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

3. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto la cui etichettatura riporti

indicazioni non veritiere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 24.000 euro e si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

